



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **268**
in data **17/12/2024**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventiquattro** addì **17 - diciassette** - del mese **dicembre** alle ore **08:30** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

Approvazione delle tariffe per l'applicazione del Canone patrimoniale Unico e pubbliche affissioni per l'anno 2025

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

MASSARI Marco	Sindaco	SI
DE FRANCO Lanfranco	Vice Sindaco	NO
BONDAVALLI Stefania	Assessore	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
MAHMOUD Marwa	Assessore	SI
MIETTO Marco	Assessore	SI
NEULICHEDL Roberto	Assessore	NO
PASINI Carlo	Assessore	NO
PRANDI Davide	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	SI

Presiede: **MASSARI Marco**

Assiste il Segretario Generale: **MARENGO Dr. Donato Salvatore**

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato in generale che:

- l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, contenente disposizioni in materia di autonomia impositiva degli Enti Locali;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dispone: "Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;"
- l'art.48, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dispone: "La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco..."
- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 dispone: " ...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."

Considerato in merito al termine di approvazione delle aliquote e tariffe che:

- l'articolo 151, comma, 1 del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267 dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- l'articolo 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.";
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 dispone: " Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

Considerato in materia di competenza per le tariffe che:

- spetta alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe per il canone in oggetto in ragione del combinato disposto dei citati artt.42 e 48 del D.Lgs. 2000 n.267.

Considerato in materia del canone in oggetto che:

- l'art.1, comma da 816 a 847, della legge 27/12/2019 n.160 ha istituito il canone in oggetto;
- in particolare il citato comma 816 dispone: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.";
- il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale (legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836) di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del procedimento di rilascio delle concessioni di occupazioni di suolo pubblico e del regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone mercatale (legge 160/2019 articolo 1 commi 837-845), è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale ID n. 69 del 29/3/2021 e successive modificazioni e integrazioni;
- con delibera Giunta Comunale n. 62 del 6/4/2021 si era proceduto ad approvare le tariffe del canone unico patrimoniale e del canone mercatale per l'anno 2021;
- Con delibera di Giunta n.56 del 7/4/2022 la maggiorazione per occupazione di suolo pubblico è stata diminuita;
- tali tariffe, come sopra determinate e corrette, sono state confermate anche per l'anno 2024.

Con riferimento alle tariffe per la componente relativa alla diffusione dei messaggi pubblicitari:

- tale componente è definita all'art.1, comma 819, lett.b), della legge 2019 n.160;
- le relative tariffe standard sono determinate ai sensi dell'art.1, commi 826 e 827, della citata legge 2019 n.160;
- si rende necessario adeguare, le tariffe in vigore nell'anno precedente a quello in oggetto al fine di garantire l'importo da prevedersi in bilancio in modo da contribuire ad assicurare gli equilibri di bilancio nel rispetto dell'art.81 della Costituzione;
- a tal fine si intende approvare le tariffe contenute nel relativo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Con riferimento alle tariffe per la componente relativa all'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune:

- la relativa componente è definita all'art.1, commi 819, lett.a), della legge 2019 n.160;
- le relative tariffe standard sono determinate ai sensi dell'art.1, commi 826 e 827 della citata legge 2019 n.160;
- la componente relativa alle occupazioni mercatali e relative tariffe sono definite all'art.1, dal commi 837 a 845, della legge 2019 n.160;

- si rende necessario adeguare le tariffe in vigore nell'anno precedente a quello in oggetto al fine di garantire l'importo da prevedersi in bilancio in modo da contribuire ad assicurare gli equilibri di bilancio nel rispetto dell'art.81 della Costituzione;
- a tali fine si intende approvare le tariffe contenute nel relativo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- si intende altresì approvare le tariffe contenute nel medesimo allegato relative ai diritti di segreteria afferenti agli oneri di istruttoria prevedendo con riferimento ai diritti inerenti alle pratiche relative all'occupazione di suolo pubblico, l'esenzione a favore delle istanze, modifiche, rinnovi, proroghe e di occupazioni richieste da partiti politici, sigle sindacali, enti del terzo settore iscritti nel RUNTS per iniziative di tipo non commerciale.

Con riferimento alle tariffe per la componente relativa alle tariffe per le pubbliche affissioni:

- la relativa componente e tariffe sono definite all'art.1, commi 816 e seguenti, della legge 2019 n.160;
- si rende necessario adeguare le tariffe in vigore nell'anno precedente a quello in oggetto al fine di garantire l'importo da prevedersi in bilancio in modo da contribuire ad assicurare gli equilibri di bilancio nel rispetto dell'art.81 della Costituzione;
- a tal fine si intende approvare le tariffe contenute nei relativi allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso.

Considerato che:

- sulla base di quanto approvato in questa sede e delle agevolazioni disposte con il citato regolamento comunale e per legge derivano i gettiti previsti e riportati nella parte dispositiva che segue;
- gli importi riportati coincidono con quelli da prevedersi nelle rispettive voci di entrata del bilancio di previsione per l'anno in oggetto contribuendo a garantire gli equilibri economico-finanziari dello stesso;
- le previsioni di gettito, riportate nella successiva parte dispositiva, sono state elaborate sulla base dei dati e delle informazioni a disposizione dei Servizi competenti.

Considerato:

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espressi dal Dirigente del Servizio Entrate e dal Dirigente del Servizio Sportello Attività Produttive e Edilizia;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario.

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

in ragione delle motivazioni e con gli scopi decritti in premessa che si richiamano integralmente:

1) Di approvare le tariffe riportate negli Allegati al presente atto da considerarsi parti integranti e sostanziali dello stesso e in particolare:

- Allegato A: tariffe relative al Canone patrimoniale per la componente riguardante l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale nonché alle aree mercatali comunali e diritti di segreteria;

- Allegato B: tariffe relative al Canone patrimoniale riguardante le pubbliche affissioni;
- Allegato C: tariffe relative Canone patrimoniale per la componente riguardante la diffusione dei messaggi pubblicitari.

2) Di dare atto che dalle determinazioni deliberate con il presente atto derivano le previsioni di gettito di seguito riportate, corrispondenti a quanto previsto con il bilancio di previsione per l'anno in oggetto:

Bilancio	Previsione 2025
Canone patrimoniale relativa alla componente riguardante l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale nonché alle aree mercatali	€ 2.050.000,00
Componente patrimoniale relativa alle occupazioni con passi carrabili	€ 1.400.000,00
Componente patrimoniale relativa alle pubbliche affissioni	€ 400.000,00
Canone patrimoniale relativa alla componente riguardante la diffusione dei messaggi pubblicitari	€ 2.706.000,00

3) Di disporre che i competenti Servizi provvedano a porre in essere le attività amministrative necessarie all'esecuzione ed all'efficacia di quanto in questa sede determinato, comprese le pubblicazioni di legge.

Ed inoltre, con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese, per appello nominale, dai n. componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, avente il seguente esito:

- favorevoli n.
- contrari
- astenuti n. ...-

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, affinché le tariffe in questa sede approvate producano effetti dal 1 gennaio dell'anno in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

MASSARI Marco

IL SEGRETARIO GENERALE

MARENGO Dr. Donato Salvatore